

Cassazione: la soglia di punibilità non è misurabile dal Fisco a tavolino

No all'evasione presunta

La condanna non scatta solo per meri calcoli

DI DEBORA ALBERICI

BREVI

La condanna per evasione fiscale salta quando viene basata solo sulle presunzioni tributarie di ricavi in nero. Il superamento della soglia di punibilità non può, infatti, essere accertato sui calcoli fatti dall'amministrazione finanziaria in sede amministrativa. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25976 del 12 giugno 2019, ha accolto il ricorso di un piccolo imprenditore di Ancona.

In particolare, all'uomo erano stati calcolati dei ricavi in nero usando come parametro la dimensione delle vongole e quante presumibilmente ne avrebbe potute vendere. Sugli stessi conteggi il giudice penale ha stabilito il superamento della soglia di punibilità dell'Ires.

Infatti, spiega la terza sezione penale, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non sono idonee a costituire di per sé fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa.

Fra l'altro, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. Questo principio, ad avviso del Collegio, per identità di fondamento logico-giuridico, è in linea con la disciplina di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 74 del 2000, che prevede l'autonomia del processo tributario da quello penale, è applicabile anche in tema di accertamenti relativi al superamento delle soglie di punibilità concernenti il reato di dichiarazione infedele.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, nella specie, l'accertamento relativo al superamento della soglia di punibilità postula sia vendite in «nero» di vongole, sia prezzi di vendita per le operazioni occultate al fisco di importo pari a quello applicato per le cessioni fiscalmente contabilizzate.

Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio.

Il Consiglio nazionale delle ricerche e il Fraunhofer-Gesellschaft, istituzione leader in Europa per la ricerca applicata, con oltre 26.600 dipendenti e 72 istituti e unità di ricerca hanno firmato, nella sede del Cnr a Roma, un memorandum d'intesa. I due enti hanno già collaborato in diversi progetti europei: con questo accordo svilupperanno relazioni più strette e estenderanno le loro attività congiunte, tra gli altri, nei settori delle comunicazioni quantistiche, dell'agricoltura intelligente, del patrimonio culturale, dell'industria 4.0.

Dopo anni con il segno meno, torna a salire il numero dei donatori di sangue, che nel 2018 sono stati 1.682.724, con un aumento dello 0,2% rispetto all'anno precedente. Lo certificano i dati del Centro nazionale sangue, resi noti ieri in vista della Giornata mondiale del donatore di sangue che l'Onu celebra il 14 giugno. In vista di questo evento il ministero della salute e il Centro nazionale sangue presentano il nuovo portale www.donailsangue.salute.gov.it dedicato ai donatori.

Un'attività che è apprezzata dalle imprese attive nel mondo degli appalti, la maggior parte delle quali, soprattutto le aziende con un maggior numero di dipendenti, ritiene importante che la qualificazione delle competenze avvenga ad opera di un soggetto terzo e privato, a cui riconoscere

l'accesso alle banche dati pubbliche digitali affiancato dall'istituzione di un fascicolo virtuale. È questo il ritratto delle Società organismi di attestazione (Soc) tracciato dalle aziende attive nel mercato degli appalti pubblici. A farlo emergere è il sondaggio commissionato da Unionsoa, l'Associazione nazionale società organismi di attestazione, e realizzato da Quorum, i cui risultati sono stati illustrati ieri nel corso della presentazione di «Uttil al Paese», il primo report annuale di Unionsoa.

Nuove regole al via per la sperimentazione dei medicinali a uso umano. Approvato l'8 maggio scorso dal consiglio dei ministri, è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 di ieri il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 62 di «Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3». In particolare, il decreto riordina la materia delle sperimentazioni cliniche; valorizza l'uso sociale ed etico della ricerca sostenendo quella no profit e la creazione di nuovi brevetti a partire dalla ricerca pura; snellisce le procedure per l'utilizzo a scopo di ricerca clinica di materiale biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche; inserisce tra i criteri delle sperimentazioni cliniche la medicina di genere e l'età pediatrica.

Zero Imu per l'abitazione principale locata

Anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, beneficia dell'esenzione dall'Imu prevista per tale fattispecie. Lo stesso non può dirsi, tuttavia, per la Tasi, nonostante quest'ultima presenti analogie con l'imposta municipale unica ma si differenzia in virtù del fatto che soggetto passivo del tributo è, in quota parte, anche l'occupante l'inquilino.

Si tratta di un aspetto che bisogna tener ben presente in vista della scadenza dell'acconto del 17 giugno prossimo e che trova risoluzione in orientamenti di prassi non proprio recenti. In primis è stata l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 51/E/2013, seppur in merito all'effetto sostitutivo Imu/Irpef previsto per gli immobili non locati (art. 8, comma 1, d.lgs. n. 23/2011) richiamando la Circolare n. 3/Df/2012, ad ammettere che si dovesse applicare la sola Imu (e non anche l'Irpef) nell'ipotesi in cui l'importo della rendita catastale, rivalutata del 5%, risultava maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante nel caso di tassazione ordinaria). Erano dovute, invece, sia Imu che Irpef (o la cedolare secca) nel caso in cui l'importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante) fosse stato di ammontare superiore alla rendita rivalutata. Naturalmente, se la locazione di parte dell'abitazione principale era estesa solo per una parte del periodo di imposta, quanto sopra precisato in termini di confronto tra rendita rivalutata e canone di locazione doveva applicarsi limitatamente alla parte dell'anno in cui sussisteva il rapporto di locazione. Ad oggi (in particolare dal 1° gennaio 2014), il predetto orientamento è da considerarsi su-

perato dietro la previsione normativa che ha sancito l'esenzione Imu per le abitazioni principali di categoria catastale non di lusso (articolo 1, comma 707, legge 147/2013), a seguito del quale l'effetto sostitutivo Imu/Irpef su tali unità immobiliari ha perso ragione di esistere. Da qui, la nuova prassi espressa dal Mef che ha ammesso, l'esenzione Imu anche nel caso in cui l'immobile adibito ad abitazione principale venga parzialmente ceduto in locazione (faq n. 12 del Mef datata 20 gennaio 2014). Pertanto, qualora, ad esempio, il proprietario di un immobile adibito a propria abitazione



principale di categoria A/2, abbia destinato, con decorrenza 2 gennaio 2019, alcune stanze a locazione, questi potrà continuare a considerare l'unità immobiliare esente Imu per l'anno 2019. Sotto il profilo della Tasi, invece, non è possibile affermare lo stesso dato che manca una presa di posizione ufficiale del Mef e visto che, come detto, soggetto passivo è anche l'inquilino. Se il contribuente non si vuole, dunque, incorrere nel rischio di eventuali contestazioni da parte dei comuni, è necessario che proceda, per la Tasi, trattando l'immobile secondo le peculiarità di tale tributo.

Pasquale Pirone

SULLA RENDITA

Hotel, stelle ininfluenti al Catasto

DI SERGIO TROVATO

È illegittimo e illogico l'aumento della rendita catastale di un immobile adibito ad albergo fondato sul cambio di categoria da tre a quattro stelle. Il cambio di categoria della struttura ricettiva, e l'inquadramento in un livello superiore, è riferita solo al miglior servizio reso alla clientela e non può avere alcuna incidenza sulla struttura immobiliare a fini fiscali. Quindi, non consente un aumento delle imposte locali. Inoltre, le modifiche interne di un immobile non possono assumere alcuna rilevanza per la modifica della rendita se non viene utilizzata una maggiore cubatura. È quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 13616 del 21 maggio 2019. Per i giudici di legittimità, che hanno ritenuto ben motivata la sentenza d'appello, «il mero passaggio di categoria alberghiera non rileva ai fini della modifica della rendita dell'immobile, in quanto riferibile solo al miglior servizio reso alla clientela». Poi, «non era comunque risultata provata l'esistenza di modifiche interne che avessero apportato un maggior indice di edificabilità e/o di cubatura, risultando solo lavori relativi a una diversa disposizione dell'esistente, come tale inidonei ad incidere sulla rendita dell'immobile». Va ricordato che la Cassazione (sentenza 26054/2016) ha chiarito che gli immobili sono soggetti al pagamento di Imu e Tasi dal momento in cui risultano iscritti in catasto, nonostante la legge fissi come criteri alternativi per l'assoggettamento a imposizione o l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione dei fabbricati. Questi criteri, per la Corte, assumono rilievo solo per il caso in cui il fabbricato di nuova costruzione non sia ancora iscritto in catasto. Ai fini dell'assoggettamento a imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo previsto dalla normativa lei, che si applica anche a Imu e Tasi, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo nel caso in cui il fabbricato non sia ancora iscritto al catasto. L'iscrizione, di per sé, costituisce il presupposto principale per assoggettare all'imposta un fabbricato.

La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi